

SED LEX

Dossier anno 4, n. 3-2014

Il patrocinio a spese dello Stato

Istituto	2
Condizioni soggettive della parte richiedente	3
Controversie transfrontaliere	5
Ammissibilità ed esclusione	6
Istanza di ammissione	7
Avvocati iscritti nell'elenco del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati	10
Altre spese	12

Il dossier è aggiornato ad aprile 2014

Dossier SED Lex - anno 4, n.3, aprile 2014

©Editore Zadig via Ampère 59, 20131 Milano
www.zadig.it - e-mail: segreteria@zadig.it
tel.: 02 7526131 fax: 02 76113040

Direttore: Roberto Satolli
Redazione: Raffaella Daghini, Nicoletta Scarpa
Autore dossier: Giulia Palmi

Istituto

Con il patrocinio a spese dello Stato viene data attuazione al 3° comma dell'art. 24 della Costituzione, secondo il quale *“Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione”*.

In tal modo, al fine di determinare condizioni di generale uguaglianza nella tutela giurisdizionale, la persona non abbiente che vuole agire o difendersi in giudizio può richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato.

L'istituto è disciplinato dal D.P.R. 115/2002 (Testo Unico in materia di spese di giustizia) agli artt. 74-145.

Inizialmente vi era il Gratuito Patrocinio, introdotto con il R.D. n. 3282 del 1923. Successivamente è stato introdotto il patrocinio a spese dello Stato, prima nelle controversie di lavoro (Legge 533/1973), poi nella disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori (Legge 184/1983). Solo in tempi più recenti l'istituto è stato esteso al processo penale e ai giudizi civili e amministrativi.

Il patrocinio a spese dello Stato è previsto unicamente per la difesa in giudizio del cittadino non abbiente, così come disposto dall'art. 24 della Costituzione.

Da ciò si evince che la copertura della legge non si estende all'attività stragiudiziale. Infatti, l'attività professionale di natura stragiudiziale che l'avvocato si trova a svolgere nell'interesse del proprio assistito non è ammessa al patrocinio, in quanto esplicantesi fuori dal processo, con la conseguenza che il relativo compenso si pone unicamente a carico del cliente.

Tutto ciò trova conferma nella giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione. In particolare, la Seconda Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 24723 del 23.11.2011 afferma che possono essere considerati giudiziali (quindi ricomprese nell'alveo del patrocinio a spese dello Stato) solamente quelle attività stragiudiziali che siano svolte in esecuzione di un mandato alle liti conferito per la rappresentanza e difesa in giudizio, in quanto attività strumentali o complementari alle prestazioni giudiziali.

Recentemente sono intervenute anche le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9529 del 19.04.2013 nella quale viene affermato che *“l'attività stragiudiziale che è preliminare all'inizio di un contenzioso processuale, che poi effettivamente ha inizio ed è assistito con il patrocinio a spese dello Stato, non può avere autonomia di parcellazione e deve essere considerata parte di quello che poi verrà liquidato in sede di compensi del patrocinio a spese dello Stato”*. Pertanto, detta attività verrà ricompresa in quella complessivamente appartenente all'azione stessa ai fini della liquidazione del patrocinio a spese dello Stato; per l'effetto, l'avvocato non potrà chiederne il compenso direttamente al cliente ammesso al patrocinio, perchè altrimenti porrebbe in essere una condotta valutabile in sede disciplinare.

Condizioni soggettive della parte richiedente

Può accedere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato la parte che ha un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 10.766,33 € (il limite di reddito è adeguato ogni due anni con decreto del Ministero della Giustizia, in relazione alla variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo) e purché le sue ragioni risultino non manifestamente infondate.

Si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'Irpef o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o a imposta sostitutiva. Per i redditi di cittadino extracomunitario prodotti all'estero occorre produrre apposita certificazione dell'Autorità Consolare, che attesti la veridicità della dichiarazione del reddito indicato.

La giurisprudenza della Suprema Corte è univoca nel senso che, ai fini della determinazione reddituale, occorre far riferimento anche ai redditi derivanti da attività illecite.

Tale interpretazione è aderente alle peculiari finalità dell'istituto, che trovano conferma nel terzo comma dell'art. 76 D.P.R. 115/2002 che considera rilevanti anche i redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte ovvero a imposta sostitutiva. Sussiste pertanto l'obbligo di indicare tutto quanto rilevante in ordine alla situazione reddituale complessiva. Tra l'altro, ai fini dell'accertamento di tali redditi si può far ricorso agli ordinari mezzi di prova, ivi comprese le presunzioni semplici di cui all'art. 2729 c.c., tra le quali rientrano il tenore di vita dell'interessato e dei familiari conviventi e qualsiasi altro fatto di emersione della percezione, lecita o illecita, di redditi (*ex multis*, Cassazione Penale, Sez. IV, sentenza n. 11203 del 22.03.2012).

L'art. 79 comma 1° lettera d) del D.P.R. n. 115/2002 pone a carico dell'istante l'obbligo di “*comunicare, fino a che il procedimento non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente*”. La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18195 del 19.04.2013, precisa che non assumono rilevanza le modifiche di reddito successive alla definizione del procedimento, coincidente con l'irrevocabilità del provvedimento che lo conclude, e che tuttavia assumono rilevanza le variazioni avvenute nel corso dell'anno e fino a tale ultima data.

Se la persona interessata convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia compreso l'istante.

Si sottolinea che, ai fini della determinazione del reddito di cui all'art. 76 del D.P.R. n. 115/2002, per l'ammissione si computano tutti i redditi dei conviventi del nucleo familiare anche in assenza di un rapporto giuridicamente rilevante tra loro. Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza n. 44121 del 13.11.2012 (richiamando la precedente sentenza n. 109 del 5.01.2006 con la quale era stato esteso nel computo del reddito anche quello del convivente *more uxorio* dell'istante), ampliando il concetto di famiglia e di nucleo familiare indicato dalla normativa.

Il quesito che la Suprema Corte è stata chiamata a risolvere è se il legislatore con la locuzione “*familiare e componente della famiglia*” abbia inteso far riferimento solo ai familiari uniti da vincoli di parentela o se abbia voluto estendere il concetto di famiglia a chi collabora da un punto di vista economico alla vita comune del nucleo familiare. La Corte ha ritenuto di dover considerare la capacità economica-finanziaria di tutti coloro che, non solo per legami giuridici ma anche di fatto, concorrono a formare il reddito familiare, in quanto tutti quelli che *de facto* convivono con il soggetto che richiede l'accesso al patrocinio contribuiscono al ménage familiare.

Nel solo ambito dei procedimenti penali, in tal caso, il reddito annuo è elevato di 1.032,91 € per ciascun familiare convivente (art. 92 D.P.R. 115/2002).

Diversamente, nel caso in cui la causa verta su diritti della personalità - ovvero quando gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui convivente - si tiene invece conto solo del reddito personale dell'istante.

La persona offesa dal reato di violenza sessuale può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato anche in deroga ai limiti di reddito indicati.

Anche la vittima del terrorismo ha diritto di usufruire del patrocinio a spese dello Stato così come disposto dalla sentenza della Cassazione Penale, sez. IV, n. 28440 del 1.07.2013.

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è previsto non solo per i cittadini italiani, ma anche per gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare, nonché per gli apolidi.

Possono richiedere il Patrocinio a Spese dello Stato anche gli enti o le associazioni che non perseguono fini di lucro e non esercitano attività economica.

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha precisato come il patrocinio a spese dello Stato vada concesso anche alle società e alle persone giuridiche, se serve a garantire il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e l'accesso alla giustizia (C. Giust. CE 22.12.2010 C 279/2009).

Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può utilizzare il beneficio per proporre impugnazione, salvo che per l'azione di risarcimento del danno nel processo penale.

Non possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di:

- associazione di tipo mafioso o per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste per tali reati o commessi al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando;
- produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope o per associazione finalizzata al traffico illecito di tali sostanze.

Controversie transfrontaliere

Il 31.01.2003 è entrata in vigore la Direttiva 2002/8/CE del Consiglio dell'Unione Europea (rettificata in 2003/8/CE), che si prefigge l'obiettivo di migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie "transfrontaliere"¹ limitatamente alle materie civili e commerciali. L'istituto coinvolge i cittadini dei paesi membri dell'Unione Europea e i cittadini di paesi terzi soggiornanti nel territorio di uno Stato membro. È l'autorità competente dello Stato membro del foro che svolge l'attività di verifica dei requisiti in capo al richiedente (reddito, patrimonio, situazione familiare). È interessante sottolineare che lo Stato membro può discrezionalmente accordare il beneficio al soggetto titolare di un reddito superiore a quello stabilito se lo stesso riesce a dimostrare di non riuscire a sostenere le spese processuali per la differenza del costo della vita tra lo Stato membro ove ha il domicilio o la dimora e quello del foro.

Nella direttiva europea il patrocinio a spese dello Stato comprende sia la consulenza precontenziosa sia l'assistenza legale per agire o resistere in giudizio, nonché l'esonero totale o parziale delle spese di lite. Relativamente alle spese processuali è prevista una ripartizione tra lo Stato dove il richiedente è domiciliato e quello del foro.

Nel caso di miglioramento sensibile delle condizioni economiche del beneficiario è previsto il rimborso totale o parziale delle spese sostenute dagli Stati membri.

¹ Le controversie in cui la parte - persona fisica - che chiede il patrocinio a spese dello Stato è domiciliata o dimora abitualmente in uno Stato membro diverso da quello del foro o da quello in cui la sentenza deve essere eseguita.

Ammissibilità ed esclusione

L'ammissione può essere chiesta in ogni Stato e grado del processo ed è valida per tutti i successivi gradi. Comprende, altresì, tutte le eventuali procedure comunque connesse e opera anche nella fase dell'esecuzione, nei processi di revocazione e di opposizione di terzo.

Sono escluse, invece, le consulenze stragiudiziali.

Sono escluse, altresì, dall'ammissione le cause per cessione di crediti e ragioni altrui (a meno che la cessione sia stata effettuata in pagamento di crediti o ragioni pre esistenti).

Prima della sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'incostituzionalità per eccesso di delega della previsione della mediazione obbligatoria, l'art. 17 comma 5 D.Lgs. n. 28/2010 prevedeva in caso di mediazione obbligatoria che all'organismo non fosse dovuta alcuna indennità dalla parte che si trovava nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 115/2002, in quanto il suo necessario esperimento rendeva la procedura parte del percorso di accesso alla giustizia e funzionale all'esercizio del diritto di difesa. Oggi, non essendo più obbligatoria, la mediazione non è più condizione per l'esercizio del diritto previsto all'art. 24 della Costituzione. Pertanto, non vi è più la possibilità di accedere alla mediazione usufruendo del patrocinio a spese dello Stato.

Nel processo penale, ai sensi dell'art. 74 del D.P.R. 115/2002, è assicurato il patrocinio per la difesa del cittadino non abbiente indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

L'ammissione al patrocinio è esclusa:

- per l'indagato, l'imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso, gli effetti dell'ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia, eccettuati i casi di cui all'articolo 100 D.P.R. 115/2002 (nei casi in cui trovano applicazione le norme della Legge n. 11 del 7/01/1998, l'indagato, l'imputato o il condannato può nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza).

Istanza di ammissione

In sede civile, l'istanza di ammissione deve essere presentata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

- in cui ha sede il Giudice davanti al quale pende il processo (se il processo è già in corso);
- in cui ha sede il Giudice competente a conoscere il merito della causa (se il processo non è ancora stato instaurato);
- in cui ha sede il Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato (se si procede avanti la Corte di Cassazione, la Corte dei Conti o il Consiglio di Stato).

In sede penale, invece, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo e gli effetti dell'ammissione decorrono dalla data in cui l'istanza è stata presentata o è pervenuta all'ufficio del magistrato o dal primo atto in cui interviene il difensore. Deve essere firmata dal richiedente e la firma in calce alla richiesta viene autenticata dal difensore, se già nominato, ovvero dal pubblico ufficiale che riceve il deposito dell'istanza. Per il richiedente detenuto, internato in un istituto, in stato di arresto o di detenzione domiciliare, ovvero custodito in un luogo di cura, l'istanza può essere consegnata al direttore o all'ufficiale di polizia giudiziaria che la presentano o inviano, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo.

Con la sentenza della Corte di Cassazione n. 24729 del 11.10.2011 e 23.11.2011 viene stabilito che gli effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in materia civile decorrono non già dalla data di adozione del provvedimento di ammissione da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, bensì dalla data di presentazione della domanda di ammissione, rifacendosi a un'interpretazione favorevole dell'art. 126 del D.P.R. 115/2002.

L'istanza di ammissione non richiede particolari requisiti di forma e può essere redatta in carta semplice. I relativi moduli sono disponibili presso le segreterie del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato e sottoscritta e deve essere allegata la copia del documento d'identità valido, oppure può essere presentata dal difensore che deve autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda, o può essere inviata tramite raccomandata A/R.

Deve essere presentata in duplice copia, una per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'altra per l'Agenzia delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati. In caso di dichiarazioni false, o di omesse successive comunicazioni obbligatorie, l'art. 125 del D.P.R. 115/2002 prevede: *“Chiunque, al fine di ottenere o mantenere l'ammissione al patrocinio, formula l'istanza corredata dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, attestante falsamente la sussistenza o il mantenimento delle condizioni di reddito previste, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 309,87 a € 1.549,37. La pena è aumentata se del fatto consegue l'ottenimento o il mantenimento dell'ammissione al patrocinio; la condanna importa la revoca con efficacia retroattiva e il recupero a carico del responsabile delle somme corrisposte dallo Stato.”*

L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:

- la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, la data della prossima udienza, le generalità e la residenza della controparte, se si tratta di causa già pendente;
- le generalità dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica, con i rispettivi codici fiscali;
- l'autocertificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione. A riguardo la Corte di Cassazione si è pronunciata con la sentenza n. 34399 del 21.09.2011: *“Integrano il delitto di cui all'art. 95 D.P.R. n. 115/2002 le false indicazioni o le omissioni anche parziali dei dati di fatto riportati nella dichiarazione sostitutiva di certificazione o in ogni altra dichiarazione prevista per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni di reddito per l'ammissione al beneficio”*, richiamando una precedente pronuncia a Sezioni Unite (SS.UU. n. 6591 del 16.02.2009) e chiarendo che *“il reato di pericolo si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi del tutto o in parte dati di fatto nella dichiarazione sostitutiva, ed in qualsiasi dovuta comunicazione contestuale o consecutiva, che implicino un provvedimento del magistrato, secondo parametri dettati dalla legge,*

indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle condizioni previste per l'ammissione al beneficio";

- l'impegno a comunicare, fino a quando il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno dalla data di presentazione dell'istanza o della precedente comunicazione di variazione. Se poi vi sono state variazioni che hanno comportato il superamento del tetto massimo reddituale statuito, il patrocinio a spese dello Stato verrà revocato. Viene così previsto un sistema di comunicazioni che consente all'autorità procedente di conoscere le condizioni economiche del soggetto ammesso al patrocinio, in modo da assicurare che il godimento del beneficio sia realmente legittimo.;
- le enunciazioni in fatto e in diritto utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione.

Nei dieci giorni successivi alla presentazione dell'istanza di ammissione, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, valutata la fondatezza delle pretese e la sussistenza dei presupposti per l'ammissibilità, accoglie o respinge la domanda.

Ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, sulla base della dichiarazione depositata, ricorrono le condizioni di reddito richieste e se le pretese che intende far valere non appaiono manifestamente infondate.

Al contrario, se non ricorrono le condizioni sopra esaminate, il Consiglio dell'Ordine respinge o dichiara inammissibile la domanda.

In tal caso, questa può essere proposta al Giudice competente per il giudizio; se questo non è stato ancora instaurato deve essere presentata al Presidente della Sezione competente (Cassazione Civile, sezione I, sentenza n. 21400 del 17.10.2011). Nella sentenza citata, la Suprema Corte di Cassazione ha risposto affermativamente all'ammissibilità del ricorso al Presidente del Tribunale come previsto dalla normativa di cui all'art. 170 del D.P.R. 115/2002 (opposizione ai decreti di pagamento), come rimedio esperibile avverso il provvedimento di diniego dell'ammissione o la revoca dell'ammissione provvisoria al richiesto patrocinio, con conseguente ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il provvedimento emesso dal capo dell'Ufficio.

Infine, la copia del provvedimento di accoglimento o rigetto, viene trasmessa all'interessato, al Giudice competente e all'Agenzia delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.

L'interessato può rivolgersi con una nota scritta al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e, per conoscenza, al Ministero della Giustizia, nel caso in cui la decisione non venga trasmessa in tempi ragionevoli.

Il provvedimento di ammissione al patrocinio può anche essere revocato se:

- nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali;
- a seguito dell'ammissione in via provvisoria risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione oppure risulta che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

La revoca ha efficacia retroattiva salvo il caso in cui il provvedimento indichi il momento in cui è stato accertato il venir meno dei requisiti reddituali necessari: in tal caso, la revoca è efficace da tale data.

Infatti, la Suprema Corte di Cassazione, sezione II, con la sentenza n. 65 del 03.01.2013 ha evidenziato che l'art. 136 D.P.R. 115/2002 è chiaro laddove prevede che la revoca del provvedimento di ammissione spiega i suoi effetti dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento del giudice e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. La revoca ha pertanto, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l'obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese per la sua difesa, con diritto da parte dello Stato di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca.

Una questione che le Sezioni Unite hanno risolto con la sentenza del 10.09.2004 è quella relativa alla norma di cui all'art. 112 D.P.R. 115/2002 sul potere di revoca dell'ammissione.

La pronuncia della Corte Suprema a Sezioni Unite prende le mosse da un'ordinanza della IV sezione che, rilevata l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sulla legittimità della revoca d'ufficio dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, devolveva la relativa questione alle

Sezioni Unite, osservando come la revoca d'ufficio fosse prevista dall'art. 112 T.U. in materia di spese di giustizia, nei casi in cui l'interessato non avesse comunicato le variazioni di reddito o in difetto di altre comunicazioni che facessero venire meno il proprio diritto, mentre, negli altri casi, la revoca per mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito dovesse essere subordinata alla richiesta dell'ufficio finanziario.

La Suprema Corte, in linea con un'interpretazione letterale della norma, ha riconosciuto il potere di revoca in capo al giudice nei soli limitati casi prefigurati dalla norma:

- se, nei termini previsti dall'art. 79, comma 1 lett. d), l'interessato non provvede a comunicare le eventuali variazioni dei limiti di reddito;
- se, a seguito della comunicazione prevista dall'art. 79 comma 1 lett. d), le condizioni di reddito risultano variate in misura tale da escludere l'ammissione;
- se, nei termini previsti dall'art. 94, comma 3, non sia stata prodotta la certificazione dell'autorità consolare.

Viceversa, ove ricorra l'ipotesi di cui alla lett. d) del T.U. in materia di spese di giustizia, non esiste un concorrente potere di revoca *ex officio* del giudice ove risulti provata la mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli art. 76 e 92, rimanendo in questo caso l'intervento giudiziale subordinato alla sola richiesta dell'ufficio finanziario competente.

Avvocati iscritti nell'elenco del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati

Nel caso di accoglimento della domanda e, pertanto, di ammissione al patrocinio, l'interessato potrà nominare un avvocato tra quelli iscritti negli elenchi del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Per essere ricompreso nell'elenco l'avvocato deve presentare apposita istanza al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. Ai sensi dell'art. 81 D.P.R. 115/2002 deve inoltre essere iscritto all'albo da almeno due anni e non aver riportato nei cinque anni antecedenti alla richiesta sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento. L'avvocato deve altresì dichiarare - al momento della presentazione della domanda, con un chiaro richiamo agli artt. 12 e 13 del Codice Deontologico Forense² - le attitudini ed esperienze professionali specifiche, distinguendo tra processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari e affari di volontaria giurisdizione.

L'avvocato che riceve una sanzione disciplinare superiore all'avvertimento è cancellato di diritto dall'elenco.

L'elenco è rinnovato entro il 31 gennaio di ogni anno. È pubblico e si trova presso tutti gli uffici giudiziari situati nel territorio di ciascuna provincia.

La scelta dell'avvocato è del soggetto ammesso al patrocinio. È possibile nominare un solo difensore. La scelta può ricadere anche su un difensore al di fuori del Distretto di Corte d'Appello competente, ma in tal caso il costo delle trasferte dell'avvocato sarà sostenuto direttamente dal beneficiario.

Gli avvocati che si iscrivono negli elenchi del patrocinio sono tenuti a indicare fino a un massimo di tre materie di loro competenza e ad acquisire crediti formativi in merito.

Al momento della costituzione in giudizio, l'avvocato deve allegare all'interno del fascicolo di parte la delibera in originale di ammissione al patrocinio.

Nello svolgimento dell'incarico l'avvocato deve rispettare i doveri deontologici. Tra gli obblighi dell'avvocato della parte ammessa al patrocinio vi è quello di chiedere la dichiarazione di estinzione del processo in caso di cancellazione dal ruolo ex art. 309 c.pc. Infatti, tale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno risolto con la sentenza n. 30433 del 2004 il problema relativo alla possibilità per il difensore ammesso al patrocinio di farsi sostituire ed essere pagato ugualmente. La sentenza ha sancito che: *“il difensore della persona ammessa al patrocinio può nominare a norma dell'art. 102 c.p.p. un sostituto per tutte le attività per le quali la sostituzione è consentita oltre quella di investigazione difensiva; il sostituto che egli sceglie non deve essere necessariamente iscritto negli elenchi dell'art. 80 D.P.R. 115/2002, al difensore competente compete in ogni caso il compenso per l'attività difensiva svolta dal sostituto”*.

Come in ogni rapporto tra avvocato e cliente, anche nel caso di un avvocato e un cittadino ammesso al patrocinio, entrambi possono rinunciare e revocare il mandato. In tal caso, l'avvocato deve portare a conoscenza anche il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Pare risolta, in senso affermativo, la questione del diritto del difensore di persona ammessa al patrocinio a vedersi liquidati i costi del procedimento di recupero nei confronti dell'assistito qualora tale attività si sia conclusa senza successo.

Per quanto attiene i compensi dell'avvocato, questi al termine del giudizio deve depositare la nota spese con allegata copia della delibera di ammissione al patrocinio. Gli importi spettanti all'avvocato per l'attività prestata sono ridotti alla metà per il civile. L'avvocato non può richiedere al cliente compensi diversi da quelli che la legge prevede ed è nullo ogni patto contrario. La violazione comporta un grave illecito disciplinare professionale.

In sede penale vale la regola prevista dall'art. 82 D.P.R. 115/2002, che dispone che l'onorario e le spese spettanti al difensore siano liquidati, osservando la tariffa professionale, in modo che in ogni caso non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative agli onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

In materia di patrocinio a spese dello Stato, ai fini della liquidazione dell'onorario e delle spese spettanti al difensore d'ufficio di persona irreperibile, la Corte di Cassazione Penale, sezione IV,

² Art.12 C.D.F. Doveri di competenza; Art. 13 C.D.F. Doveri di aggiornamento professionale

con la sentenza n. 46392 del 22.10.2008 e 17.12 2008 si è espressa affermando che, a fronte di una formale dichiarazione di irreperibilità già intervenuta in sede processuale principale, non può sostenersi sussistente l'onere a carico del difensore, prima di richiedere il compenso con la procedura ex art. 117 D.P.R. 115/2002, di esperire nuove ricerche dell'imputato sì da fornire la prova della persistente irreperibilità di quest'ultimo.

Altre spese

Si sottolinea che anche gli importi dovuti per le indennità spettanti agli ausiliari del Giudice e ai consulenti tecnici di parte sono ridotti alla metà.

L'art. 131 D.P.R. 115/2002 elenca le spese che, per effetto dell'ammissione al patrocinio, l'interessato non deve pagare (spese prenotate a debito):

- il contributo unificato;
- le spese forfettizzate di notifica a richiesta d'ufficio;
- l'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- i diritti di copia.

Ci sono, poi, le spese anticipate dallo Stato:

- i compensi dovuti al difensore;
- le indennità e spese spettanti ai magistrati, funzionari e ufficiali giudiziari per il compimento di atti fuori sede;
- le indennità e spese spettanti ai testimoni, ausiliari del magistrato e consulenti tecnici di parte;
- le spese per il compimento dell'opera non eseguita o per la distruzione di quella compiuta nel processo civile;
- le spese per la pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

In caso di vittoria del beneficiario del patrocinio, il Giudice dispone che il pagamento delle spese processuali da parte del soccombente sia eseguito a favore dello Stato. Lo Stato che ha anticipato o prenotato a debito le spese ha diritto di rivalsa nei confronti della parte soccombente. Se non recupera la somma nei suoi confronti, può rivolgersi alla parte ammessa al patrocinio se questa per la vittoria della causa ha conseguito un importo equivalente almeno al sestuplo delle spese. Per le spese anticipate, invece, lo Stato può agire nei confronti del patrocinato indipendentemente dalla somma conseguita.

Per quanto attiene alle cause definite per transazione, tutte le parti sono solidalmente obbligate al pagamento delle spese prenotate a debito ed è vietato accollarle al soggetto ammesso al patrocinio. Tutti i patti contrari sono nulli.

Nel caso di giudizio estinto o in caso di rinuncia, l'attore o l'impugnante, diverso dalla parte ammessa al patrocinio, è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito.

Nel caso di soccombenza della parte ammessa al patrocinio, lo Stato è obbligato a retribuire solo il difensore del beneficiario; spetterà pertanto alla parte che è stata ammessa al patrocinio pagare i compensi dell'avvocato della controparte (Cass., n. 10053 del 19.06.2012).